

Inviata esclusivamente attraverso la piattaforma S.Tel.LA.

Spett.le	RE CONTRACT SRL Via C. Maestrini 446 00128 ROMA
----------	---

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura installazione e posa in opera di arredi elettrodomestici e cucine, a ridotto impatto ambientale, presso tutte le strutture di DiSCo suddivisa in tre Lotti - **COMUNICAZIONE ESCLUSIONE**

LOTTO 1 CIG B0351F6A96 LOTTO 2 CIG B0351F7B69 LOTTO 3 CIG B0351F8C3C

Dall'esame della documentazione amministrativa, avvenuta in seduta riservata in data 3 aprile 2024, sono emerse delle **irregolarità** relativa alla Vostra documentazione.

Nello specifico, sono emerse le seguenti anomalie (estratto del Verbale n. 1 del 3 aprile 2024):

[...]L'operatore economico RE CONTRACT SRL dichiara sia nel DGUE e sia nell'All. 1-Domanda di partecipazione di partecipare ai LOTTI 1 e 3 e di avvalersi dell'operatore economico ERREBI OMNIA SRLS per il requisito di capacità tecnico e professionale.

Il RUP, nell'esaminare il contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti, constata che l'impresa ausiliaria ERREBI OMNIA SRLS garantisce "di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'impresa ausiliata, previo pagamento, del corrispettivo di cui all'art.10 del presente contratto, a favore dell'impresa ausiliaria, come di seguito specificato: fatturato specifico di arredi complessivo pari a € 166.202,00" senza indicare le risorse messe a disposizione dall'ausiliario, così come previsto dall'art. 104, comma 1 del D.lgs. 36/2023, che recita espressamente: "[...]Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico".

Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che nel caso in cui il disciplinare ponga tra i requisiti di capacità tecnico-professionale (Vedasi Art. 6.2 del Disciplinare di gara) quelli che misurino la capacità del concorrente nell'eseguire le prestazioni, ove questi ricorra all'avvalimento, si è in presenza di un avvalimento c.d. tecnico operativo per il quale sussiste l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche per l'esecuzione dell'appalto da parte dell'ausiliaria, quanto meno individuando le esatte funzioni che essa andrà a svolgere e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2021, n. 4935, Cons. Stato, sez. V, 10/1/2022 n.169, TAR Napoli, 04.03.2022 n. 1458 ).

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, aggiunge: "non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano (TAR Campania Napoli sez. I 21/11/2023 n. 6417, TAR Napoli, 04.03.2022 n. 1458, Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1543; TAR Lazio, sez. III-quater, 11/11/2021 n. 11585).

Nella fattispecie, come rilevato, il contratto di avvalimento dell'operatore economico si limita genericamente ad individuare quale oggetto del prestito le risorse necessarie all'esecuzione, senza però individuarle e incorrendo nella segnalata genericità invalidante ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

*Peraltro, nell'art. 7 del Disciplinare di gara era esplicitamente previsto che: "L'ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.*

*[...] Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento".*

*Alla luce di quanto sopra, il RUP decide l'esclusione dal prosieguo della gara dell'operatore economico RE CONTRACT SRL per la nullità del contratto di avvalimento dovuto alla mancata indicazione nel contratto stesso dei mezzi e delle risorse che verranno messe a disposizione dall'ausiliaria[...]*

Le motivazioni del provvedimento di esclusione sono state adottate con la determinazione direttoriale n. 1204 del 14.05.2024, che insieme ai verbali del RUP n. 1 del 3 aprile 2024, n. 2 del 11 aprile 2024, n. 3 del 23 aprile 2024 e n. 4 del 7 maggio 2024 saranno pubblicati sulla piattaforma di e-procurement S.Tel.L.A e sul sito del committente nell'apposita sezione di seguito indicata:  
<http://trasparenza.laziodisco.it:8080/traspamm/bandodigara/08123891007/2/2023/949/?idsezione=216>

Distinti saluti

Il RUP

Ing. Mauro Lenti

Mauro Lenti  
15.05.2024  
07:08:33  
GMT+00:00

